

Casellario giudiziale

Chiarimenti prevenuti dalla Regione Emilia Romagna - 20 aprile 2018

La Direttiva Regionale 247/2018 riporta l'art. 25bis del DPR 14 novembre 2012 n. 313, come inserito dalla legge 39/2014.

Nella nota n. 2 della stessa direttiva è inoltre precisato il richiamo ai siti del Ministero della Giustizia e del Ministero del Lavoro dove si trovano le circolari interpretative utili.

Si segnala una scheda sul sito del Ministero della Giustizia, aggiornata al novembre 2017, che sancisce che: *"L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione"*.

Di seguito riportiamo la citata nota del Ministero.

Dal sito: www.giustizia.it<<http://www.giustizia.it>>, aggiornamento: 13 novembre 2017

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002 contiene le seguenti iscrizioni:

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Deve essere richiesto:

- dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
- La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS<<https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/mod.3bisita.pdf>>.
- La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi

Occorrono:

- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,68 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,84 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.